



Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [OMISSIS]

Al Presidente [OMISSIS]

p.c.

Al Nucleo di Valutazione [OMISSIS]

[OMISSIS]

## Fasc. UVMACT n. 2021-3293

Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Conclusione del procedimento di vigilanza in forma semplificata ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

Con la presente nota lo scrivente Ufficio, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 4 febbraio 2022, comunica la conclusione, allo stato attuale, del procedimento di vigilanza in forma semplificata nei confronti [OMISSIS], tenuto conto della volontà manifestata dall'ente di conformarsi alle indicazioni dell'Autorità e di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata con vs. nota prot. ANAC [OMISSIS], acquisito il parere dell'Ufficio Regolazione in materia di anticorruzione trasparenza e PNA, si rappresenta, inoltre, quanto segue.

Per la definizione di "*personale non a tempo indeterminato*", ai fini della corretta pubblicazione degli obblighi di cui all'art. 17 "*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato del d.lgs. n. 33/2013*", è necessario operare un rinvio alle tipologie di personale ricomprese nel conto annuale dello Stato. In tale documento, difatti, sono presenti, oltre ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, forme flessibili di lavoro quali: il lavoro a tempo determinato, la formazione e lavoro; il lavoro in somministrazione (ex Interinale); i lavori socialmente utili. Ne deriva che, in ragione delle possibili forme flessibili di contratto contenute nel conto annuale dello Stato, l'art. 17 del d.lgs. n. 33/2013 pur non individuando espressamente quali categorie debbano essere ricomprese all'interno della nozione personale "*non a tempo indeterminato*", nel rinviare, tramite l'art. 16 co. 1, a quanto inserito nel conto annuale del personale, sia disposizione idonea ad assoggettare agli obblighi di pubblicazione le seguenti forme di lavoro flessibile: il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, quello con contratto di formazione e lavoro; quello ex Interinale ed i lavoratori socialmente utili.

Definito, preliminarmente, il perimetro dei rapporti di lavoro cui fa riferimento l'art. 17 del d.lgs. 33/2013, circa le modalità di assolvimento di tale obbligo si illustrano le seguenti precisazioni.



I dati dell'art. 17 del d.lgs. n. 33/2013 inerenti il personale non a tempo indeterminato devono essere, inoltre, pubblicati come dati aggregati. Le amministrazioni, in particolare, non sono tenute a pubblicare i dati dell'art. 17 con riferimento ad ogni singolo contratto di lavoro a tempo non indeterminato che stipulano, ma il dato aggregato del personale assunto a tempo non indeterminato in una data annualità. Non rileva quindi che gli incarichi in esame siano assegnati per una o più annualità, dovendo l'amministrazione riferirsi, nel pubblicare il dato aggregato dei contratti di lavoro stipulati, sempre all'annualità del conto annuale.

Quanto alle modalità di pubblicazione dei dati concernenti gli estremi dell'atto di conferimento all'interno della tabella dell'Anagrafe delle Prestazioni, il Consiglio dell'Autorità nella medesima adunanza sopra indicata, ha statuito che non essendoci, allo stato attuale, una piena corrispondenza tra la banca dati e gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a predisporre nella sezione AT sottosezione Consulenti e Collaboratori, oltre al link alla banca dati, una separata tabella con quanto non espressamente previsto nella banca dati del DFP dove pubblicare gli estremi dell'atto di conferimento degli incarichi posti in essere.

Sul punto si precisa che la voce "estremi dell'atto di conferimento" debba essere riferita agli elementi identificativi dell'atto con cui l'amministrazione affida l'incarico ad un soggetto esterno. Andrebbe quindi pubblicata non solo la data del provvedimento di conferimento dell'incarico, ma anche - almeno - il numero di protocollo o di registrazione dello stesso, così da consentire a chiunque voglia consultare l'atto di reperirlo facilmente tra quelli adottati dall'amministrazione.

Tale adempimento si rende necessario ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione delineati dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, considerando altresì che il legislatore nella medesima norma annovera tale dato tra quelli per cui la pubblicazione costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, aggiungendo altresì che l'omessa pubblicazione degli stessi determina la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo e il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico del dirigente che ha disposto l'erogazione del compenso.

Alla luce di quanto sopra esposto si invitano gli organi competenti [OMISSIS] a completare le pubblicazioni seguendo le indicazioni sopra fornite, fornendo riscontro all'Autorità al termine delle stesse.

Su tali operazioni verrà effettuata un'attività di monitoraggio.

Si ringrazia per la collaborazione.

*Il Dirigente  
dell'Ufficio*

*Amalia Annuvolo*

Firmato digitalmente